

Ravvedimento operoso: normativa e scritture contabili

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 9 Novembre 2022

Stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

E' questo l'**obiettivo dell'Amministrazione finanziaria** che attraverso l'attività di promozione della **compliance** ha proseguito anche nell'**annualità 2022** l'invio di varie tipologie di comunicazioni riguardanti diverse tipologie reddituali.

Gli avvisi vengono recapitati ad un numero sempre maggiore di **contribuenti** che possono, mediante l'**istituto del ravvedimento operoso**, porre rimedio agli eventuali errori o omissioni commessi.

Ravvedimento operoso: normativa di riferimento

Come noto, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'[art. 13, comma 1, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472](#), è possibile **regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali**, beneficiando della **riduzione delle sanzioni**, in funzione della **tempestività con cui si regolarizza l'errore o l'omissione. Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti**. Dopo le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 637, lett. b), n. 1.1), L. 23/12/2014, n. 190), per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)^[1]. In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.



Modalità di regolarizzazione

Gli **errori**, le **omissioni** e i **versamenti carenti** possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.

E' prevista la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%. Pertanto, se la **regolarizzazione** avviene, per esempio, **entro 30 giorni dall'originaria data di scadenza del pagamento del tributo**, la **sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all'1,5% dell'imposta dovuta** (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà). Un'ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell'1%). Di seguito una tabella

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento